



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" e dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e s.m.i. recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 contenente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali";

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo conferito al Dott. Fabrizio Magani con D.P.C.M. del 18 novembre 2010;

Vista la proposta di dichiarazione di interesse particolarmente importante formulata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo con nota n. 10109 del 10/12/2012;

Vista la nota n. 8790 del 26/10/2012 con la quale l'istituto competente ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante al destinatario del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricevuta dagli interessati in data 30/10/2012 ed affissa all'Albo pretorio del comune di Fossa (AQ) per oltre 30 gg.;

Considerato che nel Comune di Fossa (AQ), sono state effettuate indagini archeologiche condotte dalla Università di Napoli nell'anno 2011 e 2012, che hanno portato al rinvenimento di strutture antiche di epoca romana afferenti all'abitato di AVEIA come si evince dalla allegata relazione dell'archeologo dott. Vincenzo Torrieri;

Visto che i dati acquisiti negli interventi di scavo documentano la presenza di resti archeologici pertinenti a strutture antiche di notevoli dimensioni ricadenti nel comune di Fossa (AQ) Catasto Terreni - Fg. 7 partt. 88, 106, 109, 167, 168, 196, 197, 217, 521, 522, 523, 524, 525, 729, 751, 813, 814, 898, 962, 1572, ed al Fg. 8 partt. 215, Catasto Fabbricati Fg. 7 partt. 522, 756 e che tali resti rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

Considerato che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione di interesse artistico a storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 e 13 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio evidenziati nell'allegata relazione storico-artistica;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni in merito al procedimento;

Vista la documentazione agli atti;

Visti gli artt. 10 comma 3 lett. (a), 13, 91 del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004;

DECRETA

i resti archeologici (strutture), individuati nell'allegata planimetria catastale, censiti in catasto del comune di Fossa (AQ) Catasto Terreni - Fg. 7 partt. 88, 106, 109, 167, 168, 196, 197, 217, 521, 522, 523, 524, 525, 729, 751, 813, 814, 898, 962, 1572, ed al Fg. 8 partt. 215, Catasto Fabbricati Fg. 7 partt. 522, 756, limitatamente ai piani interrati, seminterrati, piani terra e ai piani che, interessati da strutture archeologiche inglobate nelle murature o intersecanti le stesse ed i piani pavimentali, rivestono carattere particolarmente importante, sono dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, e sono pertanto, sottoposti alle disposizioni di tutela innanzi riportate.

Sono altresì sottoposti alle stesse disposizioni di tutela diretta gli immobili (terreni) censiti al Fg. 7 partt. 88, 106, 109, 167, 168, 196, 197, 217, 521, 522, 523, 524, 525, 729, 751, 813, 814, 898, 962, 1572, ed al Fg. 8 partt. 215, con le seguenti prescrizioni:

Per gli immobili terreni oggetto del presente decreto è vietata qualsivoglia attività di carattere urbanistico ed agricolo;

Per qualsiasi intervento manutentivo, di ripulitura dalle infestazioni di erbacce, ripulitura canali di scolo e quant'altro, dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo

Per gli immobili fabbricati esistenti, Fg. 7 partt. 522, 756, per la parte relativa a piani interrati, seminterrati, piani terra e per quei piani che sono interessati da strutture archeologiche inglobate nelle murature o intersecanti le stesse ed i piani pavimentali, sono inoltre dettate le seguenti prescrizioni:

Le attività di demolizione e ricostruzione da effettuarsi esclusivamente a seguito di danneggiamenti dovuti a calamità naturali ove non sia possibile dislocare il nuovo manufatto in altro luogo, saranno consentite:

previa indagine sulle strutture esistenti;

successivamente alla eventuale demolizione, previa indagine nel sottosuolo di pertinenza (corte) ed all'interno della stessa area di ingombro dei fabbricati esistenti da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo.

Per le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e consolidamento (anche a seguito di evento sismico) tutti gli interventi devono essere preventivamente sottoposti a parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo

Qualsivoglia attività di carattere edile o interventi sulle reti tecnologiche esistenti che interferiscano con l'area di sedime o del terreno di pertinenza del fabbricato



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

dovrà essere preventivamente sottoposta a parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, (o con raccomandata A/R) al comune di Fossa (AQ) ed all'ufficio Messi dello stesso comune per la affissione all'albo pretorio.

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il provvedimento verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

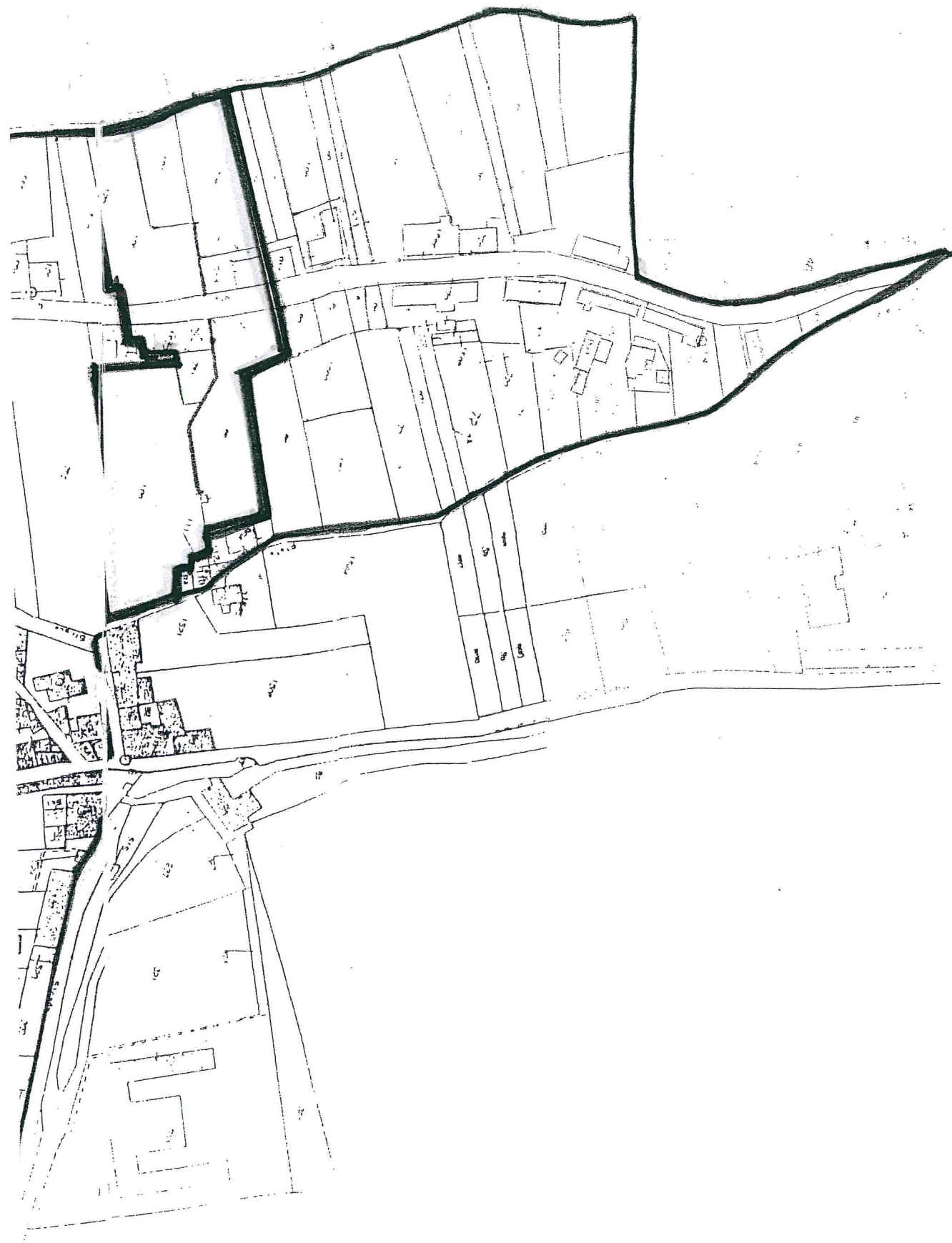
Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità di cui al D.Lgs 104/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

L'Aquila, 2 gennaio 2013

D.D.R. n. *2/2013*

IL DIRETTORE REGIONALE
Fabrizio Magani





VISTO IL ...

[Handwritten signature]

A VISTO:
IL DIRETTORE REGIONALE
LONZIO ...

LEGENDA:

COMUNE DI FOSSA (AQ)

FG. 7 - part. n°217 e altre

FG. 8 - part. n°215

-  RESTI ARCHEOLOGICI
-  CERCHIO DIRETTO
-  CERCHIO INDIRETTO